

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (78)759

Vol. 1978/0276

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.


COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(78) 759 def.

Bruxelles, 15 gennaio 1979

Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
relativa alle informazioni periodiche che devono essere pubblicate
dalle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla quotazione
ufficiale di una borsa valori

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(78) 759 def.

Relazione

Introduzione

Le borse valori ufficiali svolgono un ruolo essenziale sui mercati finanziari degli Stati membri : facilitandone infatti l'interpenetrazione, esse favoriscono nel contempo la creazione di un mercato europeo dei capitali.

Un'interpenetrazione siffatta presuppone, segnatamente, che gli emittenti di uno Stato membro possano fare ammettere, senza incontrare difficoltà di ordine regolamentare, i loro titoli alla quotazione ufficiale delle borse valori di uno o piu' Stati membri. Siccome, pero', le norme in vigore nei vari Stati membri in materia di borse valori sono divergenti, l'interpenetrazione risulta molto ardua. Al fine di ridurre tali disparità e raggiungere un primo coordinamento in materia, la Commissione ha già sottoposto al Consiglio le proposte di direttiva concernenti il prospetto da pubblicare all'atto dell'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori (1) nonché le condizioni per l'ammissione dei suddetti valori alla quotazione ufficiale (2). La presente proposta di direttiva rappresenta un complemento essenziale a queste due proposte.

Si nota che le proposte in questione intendono altresì garantire agli investitori una protezione e un'informazione di alta qualità nonché piu' uniforme a livello comunitario.

(1) Proposta iniziale del 5.10.1972, modificata l'8.12.1975, G.U. C. 131 del 13.12.1972

(2) Proposta iniziale del 30.12.1975, modificata il 3.11.1976, G.U.C. 56 del 10.3.1976.

La direttiva relativa al prospetto di ammissione in borsa precisa le informazioni di base da fornire agli investitori, all'atto della ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale. La Commissione ritiene essenziale completarne il dispositivo, fornendo altresì agli investitori esistenti e potenziali, in tutto il periodo in cui i valori mobiliari sono ammessi alla quotazione, informazioni relative agli emittenti degli stessi.

A livello comunitario, quest'ultima categoria di informazioni dovrebbe essere fornita nella maniera seguente :

- 1) obbligando le società, i cui valori mobiliari sono ammessi alla quotazione, a mettere i loro conti annuali a disposizione degli investitori, negli Stati membri in cui gli stessi sono quotati ;
- 2) esigendo che il pubblico sia informato, senza indugio, degli avvenimenti a carattere eccezionale suscettibili di provocare variazioni importanti di corsi ;
- 3) stabilendo la pubblicazione periodica di relazioni sull'attività della società quotata, nel primo semestre di ogni esercizio contabile.

I primi due obblighi figurano nella proposta concernente le condizioni per l'ammissione in borsa ; la terza forma oggetto della presente proposta.

La pubblicazione obbligatoria delle informazioni periodiche figurava, originariamente, nella proposta concernente le condizioni per l'ammissione in borsa : le sue modalità di applicazione avrebbero dovuto, infatti, in un secondo tempo, essere elaborate in una proposta di direttiva distinta. Tale prassi avrebbe creato, peraltro, difficoltà negli Stati membri in cui non esiste ancora l'obbligo di redigere relazioni semestrali ; questi ultimi, infatti, si sarebbero visti costretti ad introdurre tale obbligo, senza conoscere ancora il contenuto della informazione che sarebbe stata resa obbligatoria in seguito. Per tale ragione, si è deciso di sopprimere nella direttiva "condizioni per l'ammissione" tutti i riferimenti all'informazione periodica e di trattare, piuttosto, tutta la materia nell'ambito della presente proposta.

COMMENTO DEGLI ARTICOLI

Articoli 1 e 2

La direttiva si applica alle società, i cui valori mobiliari sono ammessi alla quotazione ufficiale in una borsa valori della Comunità. Risulta normale, infatti, imporre alle società, che chiedono che i loro valori mobiliari siano regolarmente negoziati su un mercato ufficiale, l'obbligo di informare gli investitori dell'andamento dei loro affari. E' opportuno rilevare che la direttiva si applica, pertanto, anche alle società di paesi terzi, a condizione che i loro valori mobiliari siano quotati nella Comunità.

I valori mobiliari ai quali si applica la direttiva sono le azioni, le obbligazioni convertibili, le obbligazioni scambiabili, le obbligazioni assistite da "warrants" e le obbligazioni con partecipazione agli utili. Non sono, pertanto, comprese le obbligazioni "ordinarie". Il portatore di un'obbligazione ordinaria ha, infatti, diritto unicamente al pagamento di un interesse a data fissa nonché al rimborso del capitale alla scadenza del prestito : per tali ragioni, non sembra necessario fornirgli informazioni regolari sull'andamento dell'attività sociale. Va, nondimeno, rilevato che la proposta di direttiva concernente le condizioni per l'ammissione in borsa obbliga tutte le società quotate (anche quelle le cui obbligazioni ordinarie soltanto sono ammesse alla quotazione ufficiale) a pubblicare i loro conti annuali; il portatore di obbligazioni ordinarie potrà, pertanto, accedere a tali documenti, elemento questo sufficiente ai fini della sua necessaria informazione.

Per quanto riguarda gli altri tipi di obbligazioni, di cui allo articolo 1, la situazione del portatore di tali obbligazioni è, di fatto, equivalente a quella dell'azionista poiché il valore del suo titolo risulta piu' strettamente dipendente dal buon andamento degli affari della società : per tali ragioni, occorre fornirgli le stesse informazioni di cui dispone l'azionista.

Occorre chiarire, a questo punto, la nozione di "obbligazione con partecipazione agli utili" ; questo tipo di obbligazioni esiste soprattutto in Belgio ed è caratterizzato dalla dipendenza totale o parziale dell'interesse dai risultati della gestione sociale.

Occorre peraltro rilevare che la direttiva non si applicherà soltanto alle società, i cui valori mobiliari saranno ammessi alla quotazione dopo la data della sua entrata in vigore, bensì, parimenti, a tutte le società, i cui valori mobiliari saranno già quotati.

Da ultimo, la direttiva non contempla le società di investimento di tipo aperto. Tali società rientrano, in genere, nel campo di applicazione della proposta di direttiva concernente gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (1) che contiene disposizioni specifiche sulle informazioni da fornire agli investitori.

Articolo 3

La direttiva rappresenta soltanto una prima tappa di armonizzazione; un'armonizzazione più completa non sembra, infatti, realizzabile per il momento. La direttiva contiene, pertanto, soltanto norme minime. Ciò significa che gli Stati membri possono imporre alle società - qualora lo desiderino - obblighi più rigorosi di quelli sanciti dalla direttiva. Nella Repubblica federale di Germania, per esempio, le società sono abituate a pubblicare almeno due relazioni semestrali l'anno, mentre la direttiva ne prevede un'unica nell'esercizio contabile. La direttiva non si oppone al mantenimento di tale consuetudine. Parimenti, almeno in uno Stato membro, le società, i cui valori mobiliari sono ammessi alla quotazione ufficiale, sono tenute a pubblicare i loro risultati netti di gestione nella relazione semestrale ; la direttiva prevede un obbligo meno rigoroso al riguardo (risultati lordi di gestione) ma non impedisce la pubblicazione delle cifre nette.

Tali disposizioni più rigorose debbono, nondimeno, essere di applicazione generale per tutte le società o per categoria di società, al fine di garantire la parità di trattamento fra le società in parola, a prescindere dal fatto che esse abbiano o non abbiano la nazionalità dello Stato membro in cui sono quotati i loro valori mobiliari.

(1) Proposta iniziale del 29.4.1976, modificata il 9.6.1977 - G.U. C. 171 del 26.7.1976.

Articoli 4, 5 e 6

La relazione semestrale deve riguardare il primo semestre dello esercizio contabile della società ed essere pubblicata nei tre mesi successivi al semestre in questione.

E' stato ritenuto opportuno non esigere la pubblicazione di una seconda relazione semestrale poiché i conti annuali delle società sono generalmente pubblicati entro un periodo di tempo relativamente breve, dopo la fine dell'esercizio contabile e l'obbligo di presentare una seconda relazione semestrale con qualche settimana di anticipo rischierebbe di provocare doppioni e confusioni.

La relazione è suddivisa in due parti : la prima presenta, sotto forma di tabella, dati in cifre di natura finanziaria ; la seconda, un commento destinato agli investitori che potranno, in tal modo, meglio comprendere il significato esatto di tali dati nonché valutare, in senso piu' generale, l'andamento degli affari della società nel periodo in rassegna.

Giova rilevare che le informazioni previste dalla direttiva riguardano le società industriali o commerciali tradizionali. Esiste una gamma molto vasta di altri tipi di società, i cui valori mobiliari sono ammessi alla quotazione ufficiale (istituti di credito e compagnie di assicurazione, società immobiliari, società di investimento, ecc...), per le quali le informazioni richieste sono inadeguate. Non è risultato, pero', opportuno determinare, fin d'ora, norme comunitarie applicabili a tutti i tipi di società ; a tale livello, è sembrato sufficiente conferire (cfr. articolo 11, par. 3) alle autorità competenti i necessari poteri per apportare gli adattamenti, del caso, a tali informazioni. L'articolo 11, par. 3 non autorizza riduzioni di sorta del livello dell'informazione ; esso prevede, al contrario, la comunicazione di un'informazione equivalente, conformemente alla natura peculiare della società in questione. Il Comitato di contatto indicato dall'articolo 12 potrà utilmente discutere le modalità di adattamento della direttiva, previste dai vari Stati membri, al fine di evitare qualsiasi divergenza inopportuna. La Commissione si riserva, in ogni caso, di ritornare ulteriormente su tale punto e di adottare, eventualmente, disposizioni speciali destinate a taluni tipi particolari di emittenti (per es. banche e compagnie di assicurazione).

I dati di carattere finanziario, di cui all'art. 5, par. 3 sono definiti dall'art. 6, sulla base della terminologia desunta dalle disposizioni relative alla struttura del conto profitti e perdite della quarta direttiva del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (1). Il riferimento alla terminologia usata nella quarta direttiva persegue unicamente fini di definizione, onde precisare il senso degli obblighi sanciti dalla presente direttiva.

In pratica, saranno i dirigenti della società a dover elaborare il commento, il cui contenuto è disciplinato dall' articolo 5, par. 4. Tale paragrafo enumera, nondimeno, una serie di informazioni obbligatorie, da omettere, in applicazione dell'articolo 11, par. 4 , primo trattino, unicamente qualora rivestano un'importanza troppo modesta.

La definizione del volume d'affari netto, di cui all'art. 6, corrisponde alla definizione dell'articolo 28 della quarta direttiva summenzionata; deve esserne peraltro escluso il volume d'affari imputabile alle vendite di prodotti e alle prestazioni di servizi fra le società che fanno parte di uno stesso gruppo.

Articolo 7

La suddivisione della cifra d'affari per categoria di attività e mercato geografico costituisce un'informazione essenziale da comunicare agli investitori ; la presente direttiva si adegua, in tale settore, alla quarta direttiva in materia di diritto delle società, nonché alla direttiva concernente il prospetto di ammissione in borsa.

Articolo 8

L'articolo non cerca di imporre un nuovo obbligo per quanto riguarda i conti consolidati ma, piuttosto, di precisare che la relazione semestrale deve essere fondamentalemente trattata come i conti annuali della società.

(1) direttiva n. 78/660/CEE - G.U. L 222 del 14 agosto 1978.

Articolo 9

Scopo dell'articolo è che le informazioni semestrali siano accessibili al massimo numero di investitori, indipendentemente dal fatto che si tratti di possessori esistenti o invece di potenziali acquirenti di valori mobiliari della società.

L'integrale pubblicazione del rapporto semestrale nei giornali costituisce in senso globale il mezzo più diretto per realizzare tale obiettivo, ma è opportuno far presente che può anche essere sufficiente richiamare l'attenzione del pubblico sull'esistenza della relazione semestrale inserendo nella stampa quotidiana un breve avviso sul luogo in cui è possibile ottenere la relazione stessa.

Due copie della relazione semestrale devono essere comunicate alle autorità competenti di ciascuno degli Stati membri in cui i valori mobiliari sono ammessi alla quotazione ufficiale, senza che peraltro tali autorità abbiano l'obbligo di verificare l'esattezza delle informazioni fornite.

Articolo 10

La direttiva non impone la verifica delle informazioni finanziarie semestrali ad opera di una revisione legale dei conti, ma esige che il rapporto menzioni l'avvenuta o mancata verifica di tali informazioni e, in caso affermativo, la formulazione di eventuali riserve da parte del revisore legale dei conti.

Articolo 11

L'articolo 11, paragrafo 3 prevede la possibilità di adattare gli obblighi sanciti dalla direttiva all'attività della società (si confronti in proposito anche il commento all'articolo 5).

E' opportuno rilevare che questa disposizione ha carattere generale e non riguarda soltanto le informazioni di cui all'articolo 5. Ad esempio, si potrebbe pensare ad un adattamento dell'obbligo relativo alla data di pubblicazione del rapporto e al periodo al quale quest'ultimo deve riferirsi, qualora si tratti di una società le cui attività hanno

carattere stagionale, con la conseguenza che l'osservanza dei termini previsti per le società di tipo tradizionale non consentirebbe di fornire agli investitori un quadro adeguato dell'andamento dell'attività sociale nel corso di un determinato periodo.

L'articolo 11, paragrafo 4 dispensa dall'obbligo di pubblicare determinate informazioni in casi estremamente precisi. La dispensa potrebbe ad esempio essere accordata ad una società la quale dimostri che una ripartizione del proprio volume d'affari per mercato geografico danneggerebbe i suoi interessi senza peraltro fornire un'informazione essenziale all'investitore.

Articoli 12, 13 e 14

Si tratta di disposizioni di carattere generale per le quali non è necessario alcun commento particolare, salvo per quanto riguarda la norma dell'articolo 13, paragrafo 2.

Questa disposizione è analoga all'articolo 55, paragrafo 2 della quarta direttiva riguardante i conti annuali di determinati tipi di società : essa prevede infatti, onde consentire alle società di adattarsi alle esigenze della direttiva, la possibilità di un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla data in cui gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla direttiva, tale data non potendo essere posteriore a due anni dalla data di notifica. In altri termini, se uno Stato membro decide ad esempio di conformarsi alla direttiva alla scadenza di un termine di 18 mesi, potrà stabilire che le misure previste nella direttiva si applichino soltanto dopo un anno dalla scadenza dei suddetti 18 mesi.

L'utilità di questa disposizione trova la sua causa in quanto segue : l'articolo 5, stabilisce, nei paragrafi 3 e 4, l'obbligo di fornire cifre per il periodo corrispondente dell'esercizio finanziario precedente. Se non fosse previsto un periodo transitorio, in occasione della prima applicazione della direttiva molte società non disporrebbero di cifre dell'esercizio finanziario precedente. Lo scopo del periodo transitorio è pertanto di consentire alle società di disporre delle cifre suddette prima che la direttiva trovi concreta applicazione.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alle informazioni periodiche che devono essere pubblicate dalle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori.

Il Consiglio delle Comunità europee,

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 3 g,

Visto la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento europeo,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che la sesta direttiva del Consiglio, del _____ riguardante il contenuto, il controllo e la diffusione del progetto da pubblicare all'atto dell'ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori di titoli emessi da società ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, del trattato (1), è intesa a migliorare la protezione degli investitori ed a renderla più equivalente tramite un coordinamento delle informazioni da pubblicare al momento dell'ammissione;

Considerando che per i valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori la protezione degli investitori richiede altresì che sia loro fornita periodicamente un'informazione adeguata per tutto il tempo in cui i valori mobiliari di cui trattasi restano in quotazione;

che un coordinamento di tale informazione periodica mira a realizzare obiettivi che coincidono con quelli perseguiti con il prospetto, e cioè migliorare la protezione e renderla più equivalente, rendere più attraenti i valori mobiliari per gli investitori, facilitare la quotazione di tali valori in varie borse della Comunità e contribuire così alla creazione di un vero mercato comunitario dei capitali, permettendo una maggiore interpenetrazione dei mercati dei valori mobiliari;

Considerando che, conformemente alla direttiva del Consiglio del _____, concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori (2), le società quotate devono mettere a disposizione degli investitori alla fine di ciascun esercizio, i conti annuali e la relazione sulla

(1) GU n. L _____ del _____, pag. _____

(2) GU n. L _____ del _____, pag. _____

gestione, contenenti informazioni sulla società per l'insieme dello esercizio ; che la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del (3) 25.7.1978 ha coordinato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai conti annuali di taluni tipi di società ;

Considerando che è pertanto opportuno mettere a disposizione degli investitori, almeno una volta nel corso dell'esercizio, una relazione sull'attività della società ; che la presente direttiva può, pertanto, limitarsi a coordinare il contenuto e la diffusione di una sola relazione inerente al primo semestre dell'esercizio ;

considerando, tuttavia, che per le obbligazioni ordinarie, dati i diritti che esse conferiscono al loro portatore, non è necessario provvedere alla protezione degli investitori mediante la pubblicazione di una relazione semestrale; che, pertanto, si deve provvedere al coordinamento dell'informazione periodica per le sole società le cui azioni, obbligazioni convertibili, scambiabili o assistite da warrants o obbligazioni con partecipazione agli utili sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori ;

Considerando che la relazione semestrale deve consentire agli investitori di farsi un quadro circostanziato dell'evoluzione generale dell'attività della società nel corso del periodo cui la relazione si riferisce ; che tale relazione deve comunque contenere soltanto le informazioni essenziali in merito alla situazione finanziaria ed all'andamento generale degli affari della società;

Considerando che è opportuno che il coordinamento avvenga per tappe e che quindi occorre per il momento circoscriverlo alla sola fissazione di requisiti minimi ;

Considerando che , per tener conto delle difficoltà risultanti dallo stato attuale della legislazione di alcuni Stati membri, può essere accordato, per l'applicazione da parte delle imprese delle misure previste dalla presente direttiva, un termine più lungo di quello previsto per l'adattamento delle legislazioni nazionali ;

Considerando che, onde assicurare una protezione efficace del risparmio ed il buon funzionamento delle borse, le regole relative all'informazione periodica che deve essere pubblicata dalle società i cui valori mobiliari

(3) GU n. L 222 del 14.8.1978, pag. 11

sono ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori della Comunità devono applicarsi non solo alle società degli Stati membri previste dall'articolo 58, secondo comma, del trattato, ma anche alle società dei paesi terzi ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Capitolo I : Disposizioni generali e campo di applicazione

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica alle società le cui azioni, obbligazioni convertibili, scambiabili o assistite da "warrants" o obbligazioni con partecipazione agli utili sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori situata o operante sul territorio di uno Stato membro, che si tratti di ammissione dei titoli stessi o dei loro certificati rappresentativi o di ammissione anteriore o posteriore alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

2. Sono tuttavia escluse dal campo di applicazione della presente direttiva le società di investimento di tipo diverso da quello "chiuso".

Agli effetti della presente direttiva, per società d'investimento di tipo diverso da quello chiuso, si intendono le società d'investimento :

- aventi per oggetto l'investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico e il funzionamento delle quali è soggetto al principio della ripartizione dei rischi ;
- e
- le cui quote sono, su richiesta dei portatori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio di tali società.

Il fatto che una società d'investimento agisca affinché il valore delle proprie quote in borsa non si scosti sensibilmente dal loro valore di inventario, è assimilato a questo tipo di riscatti o rimborsi.

Articolo 2

Le società di cui all'articolo 1, devono pubblicare, ogni esercizio, una relazione semestrale sulla loro attività, relativa al primo semestre di questo esercizio.

Articolo 3

Gli Stati membri possono imporre alle società soggette alla presente direttiva obblighi più rigorosi di quelli ivi previsti o obblighi supplementari, purché tali obblighi abbiano validità generale per tutte le società o per categoria di società.

Sezione II : Pubblicazione e contenuto della relazione semestrale

Articolo 4

La relazione semestrale è pubblicata nei tre mesi successivi al semestre considerato.

Articolo 5

1. La relazione semestrale comprende i dati in cifre e un commento riguardanti l'attività della società durante il semestre considerato.

2. I dati in cifre, presentati sotto forma di tabella, devono comprendere almeno :

- il volume d'affari netto ;
- gli altri proventi di gestione ;
- gli oneri di gestione ;
- l'utile (perdita) lordo di gestione ;
- gli (eventuali) dividendi provvisori versati o proposti.

3. Accanto ad ogni dato in cifre deve figurare quello del periodo corrispondente dell'esercizio precedente.

4. Il commento deve permettere agli investitori di giudicare, con cognizione di causa, l'evoluzione dell'attività della società durante il periodo considerato e di effettuare un raffronto con il periodo corrispondente dell'esercizio precedente. Il commento deve riguardare i dati in cifre di cui al paragrafo 2 nonché almeno i seguenti elementi, corredati delle relative cifre ogni qualvolta ciò risulti opportuno :

- numero dei dipendenti effettivi ;
- investimenti effettuati e decisioni adottate in merito ad investimenti futuri ;
- situazione del portafoglio ordini ;
- situazione generale delle scorte di prodotti finiti ;
- grado di utilizzazione della capacità di produzione ;
- i nuovi prodotti o attività che hanno avuto un'incidenza notevole sul volume d'affari.

Articolo 6

1. Agli effetti della presente direttiva :

- il volume d'affari netto comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari. Se la relazione semestrale è stabilita su base consolidata, il volume d'affari netto non deve comprendere le vendite di prodotti e le prestazioni di servizi effettuate fra le società facenti parte del gruppo ;
- gli altri proventi di gestione comprendono le voci 2, 3 e 4 dell'articolo 23 ed il loro equivalente dell'articolo 24 e la voce 6 dell'articolo 25 ed il suo equivalente dell'articolo 26 della quarta direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978 relativa ai conti annuali di taluni tipi di società ;
- gli oneri di gestione comprendono le voci 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 23 ed i loro equivalenti dell'articolo 24, e le voci 2, 4 e 5 dell'articolo 25 ed i loro equivalenti dell'articolo 26 della quarta direttiva di cui sopra ;

- L'utile (perdita) lordo di gestione è la differenza fra a) il volume d'affari netto comprensivo degli altri proventi di gestione e b) gli oneri di gestione.

2. Per le società i cui conti annuali non sono elaborati conformemente alla quarta direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978, le informazioni definite al 2° e 3° trattino del paragrafo 1 sono definite in maniera equivalente.

Articolo 7

Il volume d'affari netto è ripartito secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita dei prodotti e di prestazione di servizi corrispondenti all'attività ordinaria della società, tali categorie e mercati presentino tra loro differenze notevoli.

Articolo 8

1. Se la società elabora soltanto conti consolidati, la relazione semestrale deve essere elaborata ugualmente in forma consolidata.

2. Se la società elabora contemporaneamente conti non consolidati e conti consolidati, la relazione semestrale deve essere elaborata nelle due forme. In tal caso l'autorità competente può autorizzare la società ad elaborare la relazione semestrale in forma non consolidata o in forma consolidata, a condizione che la forma che non è elaborata non contenga informazioni complementari importanti.

Articolo 9

1. La relazione semestrale deve essere pubblicata in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione, o nella gazzetta ufficiale, o esser messa a disposizione del pubblico in forma scritta nei luoghi indicati in annunci da inserire in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione, oppure con altri mezzi equipollenti autorizzati dalle autorità competenti.

Se i titoli mobiliari sono ammessi alla quotazione ufficiale in diversi Stati membri, la relazione semestrale è pubblicata simultaneamente in ognuno di essi.

2. La relazione semestrale deve esser redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali o in una delle lingue ufficiali o in un'altra lingua, a condizione che nello Stato in questione, la lingua o le lingue ufficiali o quest'altra lingua siano d'uso in materia finanziaria e siano accettate dalle autorità competenti.

3. La società comunica simultaneamente e, al piu' tardi, al momento della pubblicazione, una copia della relazione semestrale alle autorità competenti dei singoli Stati membri in cui i valori mobiliari sono ammessi alla quotazione ufficiale.

Articolo 10

La relazione semestrale deve indicare se le informazioni di natura finanziaria sono state o meno verificate da un revisore legale dei conti della società. Se quest'ultimo ha formulato delle riserve, esse dovranno, parimenti, essere menzionate.

Capitolo III : Poteri delle autorità competenti

Articolo 11

1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità nazionali competenti per vigilare all'applicazione delle norme imposte dalla presente direttiva. Essi ne informano la Commissione, precisando l'eventuale ripartizione delle competenze.

2. Gli Stati membri vigilano affinché alle autorità competenti siano attribuite tutte le competenze e tutti i poteri necessari per lo svolgimento della loro funzione.

3. Nei casi in cui taluni obblighi imposti dalla presente direttiva siano inadeguati all'attività della società, le autorità competenti vigilano affinché i necessari adattamenti siano apportati a detti obblighi.

4. Le autorità competenti possono dispensare la società dalla pubblicazione di talune informazioni previste dalla presente direttiva qualora ritengano che :

- dette informazioni presentino soltanto un'importanza trascurabile e siano irrilevanti ai fini della valutazione dell'evoluzione della attività della società ;
- la divulgazione di queste informazioni sia contraria all'interesse pubblico o rechi alla società grave danno, sempre che in questo ultimo caso la mancata pubblicazione non possa indurre il pubblico in errore su fatti e circostanze essenziali per la valutazione dei valori mobiliari della società previsti all'articolo 1.

5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 si applicano anche agli obblighi piu' rigorosi o supplementari imposti ai sensi dell'articolo 3.

Capitolo IV : Comitato di contatto

Articolo 12

Il Comitato di contatto istituito dalla direttiva concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valore del Consiglio, ha anche il compito :

- a) di agevolare, fatte salve le disposizioni degli articoli 169 e 170 del trattato, un'applicazione armonizzata della direttiva mediante regolare concertazione sui problemi concreti della sua applicazione sui quali si giudicassero opportuni scambi di opinioni ;
- b) di agevolare una concertazione fra gli Stati membri in merito agli obblighi piu' rigorosi o supplementari che essi hanno facoltà di prescrivere su un piano puramente nazionale conformemente all'articolo 3 ;
- c) di consigliare, se necessario, la Commissione sui complementi o emendamenti da apportare alla presente direttiva.

Capitolo V : Disposizioni finali

Articolo 13

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di due anni a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri possono disporre che le misure di cui al paragrafo 1 siano applicate solo un anno dopo lo spirare dal termine di cui al paragrafo 1.

3. Con decorrenza dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a, il

Per il Consiglio

Il Presidente